



# COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA/AUT N° 44

Carate Brianza 22/05/2020

## ORDINANZA

**Oggetto: ORDINANZA PER LA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' MATTINA – EMERGENZA COVID-19- MODALITA' PROVVISORIA**

## IL SINDACO

Visti.

- La DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- II DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);
- L'Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid 19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 883 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19";
- L'Ordinanza Sindacale n. 17 del 13.03.2020 "Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità (gestione emergenza da COVID-19), ordinanza con contingibile ed urgente di chiusura al pubblico del mercato settimanale del lunedì mattina";
- L'Ordinanza Sindacale n. 32 del 29.04.2020 "Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità (gestione emergenza da COVID-19), ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione del mercato settimanale del lunedì mattina sino al 17.05.2020";
- L'Ordinanza Sindacale n.38 del 15.05.2020 "Ordinanza per la riapertura del mercato settimanale del lunedì mattina limitatamente al settore alimentare";

Richiamata l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 883 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19" e in particolare allegato 1, scheda tecnica per "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" con la quale sono date tra l'altro prescrizioni a carico dei Comuni per l'effettuazione dei mercati comunali valide fino alla data del 31 maggio 2020;

Ritenuto che dai dati attuali, l'evolversi della situazione epidemiologica e l'esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e all'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del virus e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali e regionali;

Ravvisata quindi la necessità di organizzare il mercato in modalità provvisoria nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria previste dall'Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020;

Verificato che sussistono alcune situazioni di criticità nell'attuale distribuzione dei posteggi ambulanti e che quindi si rende necessario in alcuni punti modificare e/o ricollocare gli stessi al fine di garantire le richieste condizioni di sicurezza;

Ritenuto di avvalersi della collaborazione della Protezione Civile di Carate Brianza che dovrà fornire un supporto all'organizzazione delle misure necessarie per l'esecuzione del mercato del lunedì;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dal D.L. n.14 del 20.02.2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;

## O R D I N A

**In attuazione dell'emergenza Covid-19 e alle disposizioni in premessa richiamate a partire dalla giornata del 25 maggio l'organizzazione del mercato settimanale viene attuata in modalità provvisoria come segue:**

1. L'area dove viene svolto il mercato del lunedì mattina è quella sita in Via Don Minzoni, Via San Bernardo, Via Claudio Cesana, Piazza Caduti per la Liberazione, Via B. Caprotti, **Piazza IV Novembre**, come da planimetria allegata;
2. I varchi di accesso al mercato sono stabiliti da Via C. Cesana e da Piazza IV Novembre e i varchi di uscita da Via B. Caprotti e Via Don Minzoni;
3. Le aree di attesa per l'accesso al mercato saranno collocate in Piazza IV Novembre e in Via C. Cesana;
4. **La capienza massima** di utenti contemporaneamente presenti nell'area del mercato viene fissata in **n. 500 persone**, a tal fine il personale di controllo in entrata dovrà coordinarsi con quello in uscita;
5. E' obbligatorio sia all'interno dell'area del mercato, sia per i clienti in attesa di accesso all'area, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento;
6. Gli ambulanti possono accedere all'area del mercato dalle ore 7:00 del lunedì rispettando le disposizioni impartite dalla Polizia Locale, l'orario di vendita è dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
7. E' consentita l'uscita dall'area del mercato in modo ordinato solo dopo le ore 13:00 ed entro le ore 13:30;
8. L'attività del mercato settimanale del lunedì mattina è limitata ai soggetti già titolari delle rispettive concessioni mercatali con esclusione dei cd. "spuntisti";
9. Gli ambulanti solitamente identificati ai **numeri 11 – 18 – 80** devono posizionarsi in Piazza IV Novembre secondo quanto sarà loro indicato dalla Polizia Locale;
10. Gli ambulanti indicati ai **numeri 30 – 33 – 37 – 51 - 63 - 64** devono posizionarsi in altri stalli come da indicazione della Polizia Locale, secondo l'allegata planimetria, per garantire l'allargamento del mercato consentendo il distanziamento di n. 1 metro tra i singoli operatori;
11. I posteggi indicati in colore azzurro nell'allegata planimetria mantengono la localizzazione già in essere;
12. I posteggi indicati in colore verde nell'allegata planimetria subiranno leggere modifiche per garantire il distanziamento di un metro;
13. Il controllo degli accessi verrà effettuato dalla Polizia Locale con il supporto di volontari della Protezione Civile anche per la rilevazione mediante apposite strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area del mercato e degli operatori commerciali del

- mercato. Sarà inibito l'accesso all'area del mercato ai clienti la cui temperatura corporea sia uguale o superiore a 37,5° C, con l'invito agli stessi di tornare presso la propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
14. Il perimetro esterno dell'area deve essere delimitato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che l'accesso avvenga dai varchi sopra indicati separati da quelli di uscita dell'area stessa;
  15. Deve essere posizionata apposita segnaletica che consenta alla clientela di indirizzarsi verso i varchi di accesso all'area e all'interno di tale area, verso i varchi di uscita;
  16. Deve essere garantito l'apertura dei servizi igienici pubblici tramite personale incaricato presente durante l'apertura del mercato con il compito di mantenere igienizzati i locali dopo ogni utilizzo;
  17. L'accesso al Parco della Villa Cusani durante lo svolgimento del mercato dovrà rimanere interdetto.

**Misure a carico dei titolari dei posteggi, Ordinanza n. 547 del 17.05.2020:**

- a) **Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;**
- b) **E' obbligatorio l'uso della mascherina;**
- c) **Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;**
- d) **Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;**
- e) **Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;**
- f) **In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la merce;**
- g) **In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.**

**Ulteriori misure a carico dei titolari dei posteggi:**

- a) **Obbligo di utilizzo da parte degli operatori del mercato di guanti monouso;**
- b) **E' vietata la presenza di più di due operatori per ogni posteggio.**
- c) **Accogliere la clientela solo frontalmente al banco, escludendo accostamenti laterali tra due banchi al fine di garantire la distanza laterale di almeno un metro tra i posteggi.**
- d) **Interdire ai clienti l'accostamento laterale ai banchi con apposita segnaletica e elementi di chiusura (Nastri/catenelle) al fine di garantire il rispetto della distanza laterale tra i posteggi di almeno un metro.**

**DISPONE**

che durante il mercato gli operatori della Polizia Locale potranno effettuare i controlli necessari al rispetto della presente ordinanza nonché:

- sospendere l'accesso dei clienti nell'area mercatale o in alcuni spazi di essa al fine di contrastare situazioni di assembramento;
- allontanare gli avventori in caso di situazioni critiche rispetto alle condizioni generali espresse nei provvedimenti citati in premessa.

**DISPONE ALTRESI'**

- di trasmettere il presente provvedimento alla Polizia Locale per gli aspetti di competenza in merito all'esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;

## **AVVERTE**

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

**IL SINDACO**  
**VEGGIAN LUCA / INFOCERT SPA**